

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci
Comitato Salute Pubblica Piombino - Val di Cornia del 13 Ottobre 2022

Il giorno 13 del mese di Ottobre 2022, alle ore 21,00, presso la sala del Centro Giovani, in Piombino (LI), Viale della Resistenza, 4, si è riunita in seconda convocazione, in quanto la prima era andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci del Comitato Salute Pubblica Val di Cornia (Comitato).

Del Consiglio Direttivo sono presenti: Degani Roberta, Giancarlo Matteoni, rispettivamente Presidente e Segretario del Comitato, nonché i consiglieri Aldo Balzano, Riccardo Staccioli e Antonino Trifirò con delega. Assume la presidenza dell'Assemblea, a termini di Statuto, la Sig.ra Roberta Degani che chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Giancarlo Matteoni.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è validamente costituita essendo presenti almeno la metà dei soci iscritti al Comitato di Salute Pubblica e quindi adeguata a deliberare le modifiche allo Statuto che di seguito ricorda.

L'Assemblea Ordinaria dei soci, convocata il 4 Ottobre 2022, si è svolta regolarmente con la discussione di tutti i punti all'Ordine del Giorno, in particolare sul numero dei componenti gli Organi Sociali e la loro durata in carica, la linea condivisa dalla maggioranza dei presenti è stata quella che, in deroga a quanto previsto dal vigente Statuto del Comitato, e tenuto conto del ridotto numero di iscritti, fosse opportuno ridurre a 7 (sette) i consiglieri del Direttivo e mantenere a 3 (tre) i membri del Collegio dei Proviviri.

Allo stesso modo si è altresì convenuto che fosse necessario procedere alla modifica della durata in carica degli Organi Amministrativi, portando, tale periodo, da un anno a tre anni quello del Consiglio Direttivo e da tre anni a quattro quello del Collegio dei Proviviri.

Infine, nella stessa riunione, è stata discussa la modifica dell'Art. 5 dello Statuto, dove, in precedenza, si era indicato, tra i requisiti dei soci ammessi a votare, la qualifica di "maggioresni" cosa che è in contrasto con quanto indicato nell'Art. 4, dove tale requisito non è evidenziato e rilevato come criticità dall'Ufficio competente in materia di Terzo Settore del Comune di Piombino.

Altre criticità rilevate dal suddetto Ufficio riguardavano alcuni passaggi negli Articoli 15.3 e 16.2, che necessitano di una diversa dicitura, maggiormente conforme a quanto previsto dalla normativa sul Terzo Settore.

L'assemblea si è conclusa con la decisione di indire un'Assemblea Straordinaria dei Soci per oggi 13 Ottobre 2022, alle ore 19.00 in prima convocazione, alle ore 21.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per deliberare sulle modifiche allo Statuto appena menzionate.

Riprende la parola il Presidente Roberta Degani che chiede di mettere ai voti le seguenti modifiche al vigente Statuto:

- modifica art. 5, eliminare il termine "maggioresni" quale requisito necessario ai Soci per partecipare alle operazioni di voto;
- modifica art. 9, comma 1, portare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo da 11 a 7;
- modifica art. 9, comma 3, portare il numero degli anni in carica del Consiglio Direttivo da 1 a 3;
- modifica art. 12, comma 1, portare da 3 a 4 il numero degli anni in carica del Collegio dei Proviviri.
- modifiche agli art. 15.3 e 16.2, adeguamento a quanto indicato dalla normativa sul Terzo Settore.

I soci presenti all'unanimità votano favorevolmente e chiedono al Presidente di procedere con la modifica ai menzionati articoli del vigente Statuto e di provvedere al deposito del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate.

Alle ore 23.00, esaurita la discussione degli argomenti all'Ordine del Giorno e non essendocene altri su cui deliberare, Il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, previa redazione ed approvazione del presente verbale.

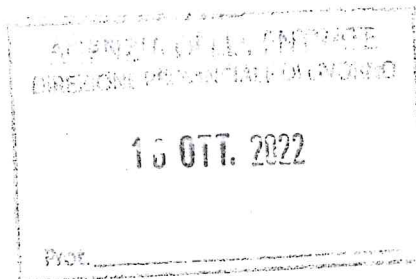
Piombino, 13 Ottobre 2022

IL SEGRETARIO

G. Matteoni

IL PRESIDENTE

R. Degani



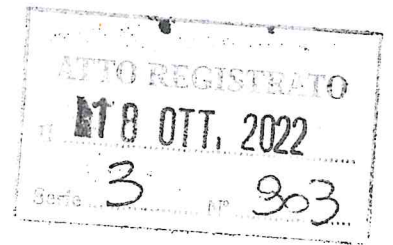
Il presente è copia conforme all'atto già registrato
il 8 OTT. 2022 al n. 30363^e
con esatte L. *Esente*
.....) che si rilascia su richiesta
dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

[Signature]
VANNUCCI RAFFAELLA
Funzionario Tributario



Alleg. 1.

STATUTO



"COMITATO SALUTE PUBBLICA PIOMBINO-VAL DI CORNIA-ODV"

ART. 1 - DENOMINAZIONE – SEDE

1. Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, è costituita un'Associazione denominata "Comitato Salute Pubblica Piombino-Val di Cornia- ODV", da ora in poi "Comitato" e con durata illimitata.
2. L'associazione ha sede in Località Colmata n° 17 nel Comune di Piombino (LI).

galletta

ART. 2 – SCOPI, COSTITUZIONE ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato;

bol. 2

Il Comitato riunisce in associazione tutti coloro che abitando a Piombino o negli altri comuni della Val di Cornia, vogliano unirsi con l'intenzione di difendere e migliorare la salute, l'ambiente e il servizio sanitario pubblico.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE, FINALITA' ED ATTIVITA'

Il Comitato non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

c) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

glia

Il Comitato, nasce per tutelare, difendere e migliorare la salute, l'ambiente ed il servizio sanitario pubblico degli abitanti di Piombino e della Val di Cornia.

In particolare l'associazione intende:

1. tutelare e garantire la salute pubblica degli abitanti nei comuni di Piombino e della Val di Cornia attraverso la cura del benessere, dell'ambiente e dell'efficientamento continuo del servizio sanitario;
2. tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali e paesaggistiche, anche mediante forme di collaborazione con enti pubblici e privati;
3. sostenere la lotta alla corruzione e agli sprechi reali, anche attraverso un controllo della gestione degli enti pubblici;
4. impedire l'accentramento del potere decisionale in mano a pochi, sottraendolo al controllo o influenza da parte delle comunità locali;
5. garantire che lavoro, salute e rispetto dell'ambiente abbiano pari dignità;
6. ridurre la produzione di rifiuti, attraverso le migliori tecniche e tecnologie disponibili, il riciclo, l'economia circolare, per la massima tutela dell'ambiente;
7. tutelare la diversità d'opinione tra gli iscritti come valore aggiunto, riconoscendolo anche in ambito sociale ed economico, ma sempre coerentemente con l'oggetto sociale enunciato nel presente Statuto.
8. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono per sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi oggetto del Comitato e in generale la qualità della vita dei residenti.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale *decisione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato, il quale può, entro 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I Soci del Comitato si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Onorari;

1. Sono Soci Ordinari tutti coloro che hanno fatto domanda di ammissione e versato la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Possono essere iscritte come soci tutte le persone fisiche residenti nel territorio della Val di Cornia ed altresì coloro che vi lavorano/studiano o domiciliano oltre agli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividano le stesse finalità del Comitato.

2. Sono Onorari i Soci che sono già iscritti al Comitato e vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita del Comitato.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale, i Soci Onorari eventualmente nominati dall'Assemblea, sono esentati dal pagamento della quota annuale.
2. I Soci Ordinari ed Onorari, purché al momento dell'assemblea siano in regola con il versamento della quota sociale annuale se dovuta e risultino associati da almeno sei mesi, hanno diritto:
 - di voto per eleggere gli organi direttivi del Comitato e di essere eletti negli stessi;
 - di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti del Comitato;
3. Tutti i soci Ordinari ed Onorari, purché in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto:
 - di ricevere la tessera del Comitato (annuale e numerata);
 - di essere informati sulle attività del Comitato e controllarne l'andamento;
 - di consultare le pubblicazioni tecnico/scientifiche prodotte dal Comitato;
 - di frequentare i locali del Comitato;

- di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Comitato ed a ottenerne eventuali facilitazioni;
- di concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- di essere rimborsati dalle spese eventualmente sostenute per il Comitato e debitamente documentate;
- di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi facendone richiesta scritta e debitamente motivata.

4. I Soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- non operare in concorrenza e/o contro l'attività del Comitato
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, o per morosità, indegnità, o qualora sussistano o intervengano gravi motivi, quali comportamenti interni ed esterni al Comitato incompatibili od in contrasto con lo scopo e lo spirito dell'associazione, può essere *escluso* dal Comitato.
3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal collegio dei Probiviri, su istanza del Consiglio Direttivo del Comitato o di almeno trenta iscritti, e previa audizione dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà, entro 30 giorni, presentare ricorso e opponendo le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione e non rinnovare la sua adesione al Comitato. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

g. Matta

S

66

[illegible]

Not

101

- a) Il Presidente e il Vice Presidente;
b) Il Segretario ed il Tesoriere.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio (rendiconto annuale)*
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. I Soci ordinari e onorari hanno diritto di voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci. Hanno diritto di voto i soci Ordinari e Onorari, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Ogni Socio dispone di un voto in Assemblea e non è previsto alcun tipo di delega.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Comitato, o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario.

In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea.

Allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario del Comitato. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente del Comitato, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data fissata mediante comunicazione e/o consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede del Comitato e nei punti esterni di maggiore visibilità (gruppo FaceBook, WhatsApp, Sms).

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul rendiconto consuntivo economico dell'anno precedente, sulla formazione di quello preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
7. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto economico preventivo entro il mese di dicembre e per l'approvazione di quello consuntivo entro il mese di aprile.
8. L'Assemblea straordinaria è convocata:
 - a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;

effettuato

L

62

- d) per le modifiche dello Statuto;
- e) per lo scioglimento, trasformazione, scissione o fusione del Comitato.

9. Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà più uno dei soci e con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
10. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO (O ORGANO AMMINISTRATIVO)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 (sette) membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore a 19 componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo con votazione segreta.
3. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica 3 (tre) anni, e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei Componenti.
5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
6. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro dieci giorni dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro dieci giorni dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta.
10. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
11. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività del Comitato, che possono partecipare senza diritto di voto.
12. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Allegato
L
6

ART. 10 - IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente *rappresenta legalmente* il Comitato - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

1. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, nella sua prima riunione, con votazione a scrutinio segreto. Riveste formalmente la carica di Portavoce.
2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

6. Il Presidente è il rappresentante legale del Comitato, ha la responsabilità della sua amministrazione, lo rappresenta di fronte a terzi, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione anche contabile del Comitato.
7. Il Presidente ha la rappresentanza processuale del Comitato sia in sede civile che penale, con facoltà di detto di promuovere azioni sia civili che penali, altresì di costituirsi parte civile nel procedimento penale, previo parere facoltativo non vincolante del Consiglio Direttivo.
8. E' assistito dal Segretario.

ART. 11 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno con votazione segreta.
2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita del Comitato, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria del Comitato nonché della regolare tenuta dei libri sociali.
4. Il Tesoriere segue i movimenti contabili del Comitato e le relative registrazioni.
5. E' possibile affidare i due incarichi anche ad un solo Consigliere.

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri, scelti tra i soci del Comitato, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.
I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni, non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo, e mantengono pieni poteri comunque fino a quando non vengono sostituiti mediante regolari elezioni. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo garantiscono la piena operatività del Comitato, verificando l'effettiva convocazione, o convocando essi stessi entro 10 giorni le nuove elezioni aperte a tutti i Soci Ordinari e Onorari. Dopo ulteriori dieci giorni, in caso di mancata convocazione dell'assemblea straordinaria da parte del Presidente o dei membri del Collegio dei Probiviri, qualsiasi socio può indire nuove elezioni. Partecipano alle riunioni del direttivo e sono rieleggibili.

- a
o
e

e

e
2. Delle proprie riunioni, i membri del Collegio dei Probiviri , redige verbale , il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni di tale organo, e conservato nella sede del Comitato;
 3. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Collegio dei Probiviri , decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite nuova elezione da parte dell'Assemblea;
 4. I membri del Collegio dei Probiviri, a cui si applica l' art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno del Comitato.

1. 2022

ART.13 - COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

E' compito del Collegio dei Probiviri:

- a. Vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 , qualora applicabili;
- b. Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Comitato e sul suo concreto funzionamento;
- c. Esercitare il controllo contabile;
- d. Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- e. Attestare che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all' art. 14 dello stesso Codice. L' eventuale Bilancio Sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f. Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- g. Esercitare attività di Magistratura Interna atta a dirimere le controversie tra i Soci e gli Organi Sociali.

ART. 14 - I LIBRI OBBLIGATORI

Sono libri obbligatori del Comitato:

- Il Libro degli Associati;
- Il Libro delle Adunanze dell'Assemblea;
- Il Libro delle Adunanze del Consiglio Direttivo;

collettivo

Rol L -

- Il libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri
- Il Libro dei Volontari.

ART. 15 - ENTRATE E SPESE - PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali il Comitato provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) entrate derivanti da rimborsi per prestazioni di servizi convenzionati;
- f) entrate derivanti da attività decommercializzate e da quelle di cui all'art. 6 e 7 Codice del Terzo Settore;
- g) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

2. Il patrimonio del Comitato è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo spettino o vengano in possesso dell'associazione.

3. Il Patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi di riserva o capitale non possono essere divisi e/o distribuiti, neppure in modo indiretto, ai Soci, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori ed altri componenti degli Organi Associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente Statuto.

ART. 16 - PRESTAZIONI DEI SOCI

1. Il Comitato si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Comitato può intrattenere rapporti lavorativi esclusivamente con soggetti non associati e quindi esterni all'associazione ed esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari non retribuiti. (Art. 33 D. Lgs 117/2017)

3. Tutte le cariche del Comitato sono gratuite.

4. Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per il Comitato nell'ambito delle attività istituzionali.

5. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio Direttivo può affidare a professionisti, esterni al Comitato, mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

galletti

h. l. n.

ART. 17 - RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo del Comitato (o Organo di amministrazione), annualmente, deve predisporre un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci.

2. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia.

3. Il rendiconto viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e sarà disponibile per la visione presso la sede del Comitato.

4. Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione) documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - SCIoglimento

1. L'eventuale scioglimento del Comitato sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 2/3 dei voti presenti.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, si dovrà provvedere al saldo di tutte le pendenze passive. L'Assemblea che delibera lo scioglimento, nomina anche , uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto , previo parere positivo dell'Ufficio di cui all' art. 45, c. 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall' art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti Interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

NOME E COGNOME

ROBERTA DEGANI

GIANCARLO MATTEONI

ALDO BALZANO

LUIGI DANZI

ANTONIO TRIFIRO'

RICCARDO STACCIOLI

DEGANI MARIA TERESA

BENEDETTA BERNARDINI

GIORGIO MAZZEI

FIRMA

10/11/2022

Roberto

degani

degani

degani

degani

degani